Polizza di tutela legale perdite pecuniarie per la circolazione e la copertura dei rischi riferiti al documento di guida

DIP - Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

DIFESA LEGALE

Compagnia: DAS Difesa Automobilistica Sinistri SpA

Prodotto: DAS Ritiro Patente Business con appendice Patente a punti

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Si tratta di un'assicurazione di tutela legale rivolta ad aziende, lavoratori autonomi e professionisti titolari di partita IVA, che garantisce le spese di avvocati e periti incaricati per la difesa dei diritti degli assicurati per eventi della circolazione stradale. Prevede inoltre la corresponsione di una diaria a favore dell'impresa contraente di polizza se un collaboratore dell'azienda, che per lo svolgimento dell'attività lavorativa guida un veicolo, si vede sospendere la patente o il documento di guida per effetto della violazione del codice della strada.

Che cosa è assicurato?

La copertura di tutela legale offre:
- ✓ consulenza legale telefonica nell'ambito delle materie in copertura;
- ✓ copertura delle spese legali, peritali, investigative, processuali necessarie in ogni fase della controversia e di giudizio.

La somma massima assicurata (massimale) è di 25.000 euro per sinistro, senza limite annuo. È possibile aumentare tale somma fino a 100.000 euro per sinistro o ridurla alla somma che verrà indicata in polizza.

Le garanzie sopra indicate operano nei seguenti ambiti:
- ✓ Ambito penale: difesa in caso di procedimento penale;
- ✓ Ambito amministrativo: prevede tutela legale per opposizione alla sanzione amministrativa accessoria di ritiro, revoca o sospensione della patente o del documento di guida.

Viene inoltre garantita la perdita pecuniaria causata al contraente dalla sospensione del documento di guida dell'assicurato tramite:
- ✓ Diaria sospensione documento di guida.

Infine, con un'apposita appendice alle condizioni, DAS rimborsa le spese sostenute per partecipare a un corso di recupero punti o per un nuovo esame di idoneità tecnica in caso di decurtazione parziale o totale dei punti dal proprio documento di guida, fino a un massimo di 1.000 euro per patente e 2.000 euro per carta di qualificazione del conducente o altro certificato di abilitazione professionale.

Che cosa non è assicurato?

L'assicurazione **è esclusa**:
- x per i conducenti non autorizzati alla guida dei veicoli assicurati;
- x per eventi che derivano da fatto doloso dell'assicurato; se l'assicurato è indagato o imputato per delitto doloso, per fuga, omissione di soccorso, guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o se vengono applicate le sanzioni previste dagli artt. 187 e 189 del codice della strada, la garanzia opera solo se l'assicurato viene assolto o prosciolto con sentenza inappellabile o vi è archiviazione per infondatezza della notizia di reato (art. 408 del codice di procedura penale) o derubricazione del reato da doloso a colposo;
- x se l'assicurato, conducente del veicolo, che guida con patente non valida o irregolare o guida senza aver ottenuto la patente o con patente scaduta senza aver ottenuto il rilascio o il rinnovo entro 90 giorni dal sinistro;
- x se l'assicurato che guida un veicolo non assicurato a norma di legge o in difformità da immatricolazione o per una destinazione o uso diversi da quelli indicati nella carta di circolazione.

La diaria per sospensione del documento di guida **è esclusa**:
- x se l'assicurato destinatario della sanzione non guida veicoli a motore per motivi strettamente funzionali all'attività svolta presso il contraente;
- x se il contraente è una persona fisica, un lavoratore autonomo a partita IVA o un libero professionista senza collaboratori;
- x se l'assicurato è titolare di ditta individuale, di impresa familiare o studio professionale, socio di capitali o socio non lavoratore di società di persone o di capitali, società cooperativa, consorzio, associazione.

Ci sono limiti di copertura?

La diaria per sospensione del documento di guida **non è corrisposta**:
- ! in caso di guida in stato di ebbrezza, per rifiuto ad effettuare il test alcolemico e in tutti i casi di guida sotto l'effetto di stupefacenti e in caso di fuga o omissione di soccorso;
- ! per violazioni di carattere amministrativo non collegate alla circolazione di veicoli che prevedono la sospensione e/o il ritiro del documento di guida.

DAS **non copre** le seguenti spese:
- ! spese per incarichi a legali e periti che non sono stati concordati con DAS e in generale le spese non concordate con DAS;
- ! spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- ! spese dovute al legale per la propria attività che eccedono i parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal D.M. n. 55/2014;
- ! onorari per il legale domiciliatario che superano i 3.000 euro per sinistro;
- ! spese di viaggio e soggiorno dell'avvocato;
- ! il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- ! oneri fiscali, eccetto il contributo unificato e l'IVA indetraibile nelle fatture dei professionisti incaricati.

Dove vale la copertura?

✓ In tutto il mondo: per le garanzie di tutela legale;

✓ La garanzia "diaria per sospensione del documento di guida" opera per gli eventi che avvengono in tutti gli Stati d'Europa e nei Paesi extraeuropei che si affacciano sul Mar Mediterraneo;

✓ La garanzia "patente a punti" opera per gli eventi che avvengono in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Che obblighi ho?

Obblighi all'inizio del contratto:

- Devi fornire a DAS informazioni veritiere, esatte e complete per una corretta individuazione del rischio;
- Hai l'obbligo di dichiarare che per i soggetti assicurati con la garanzia "diaria da sospensione del documento di guida" la guida dei veicoli costituisce attività strettamente funzionale alla mansione cui sono adibiti presso l'azienda;
- Non devi avere in corso altre polizze che assicurano il rischio di sospensione del documento di guida.

Obblighi nel corso della durata del contratto:

- Devi pagare i premi o le rate di premio successive.
- Devi comunicare a DAS ogni cambiamento che comporta un aggravamento del rischio assicurato, in particolare le variazioni che incidono sulle condizioni per usufruire della diaria per sospensione del documento di guida;
- Devi comunicare l'eventuale sottoscrizione di altre polizze che assicurano lo stesso rischio.

Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro:

- Devi denunciare il sinistro il prima possibile e in ogni caso entro due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione e inviare copia di ogni ulteriore atto o documento e notizia utile alla gestione del tuo caso;
- Devi comunicare l'eventuale sottoscrizione di altre polizze che assicurano lo stesso rischio e il nome degli assicuratori;
- Devi aggiornare appena possibile DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;
- Prima di incaricare un legale o un perito, devi avvisare DAS e devi aver ottenuto conferma a procedere;
- Per usufruire della diaria per sospensione del documento di guida, devi presentare ricorso contro il provvedimento di ritiro o sospensione nei termini previsti, se richiesto da DAS;
- Prima di incaricare un legale o un perito, devi avvisare DAS e devi aver ottenuto conferma a procedere.

Quando e come devo pagare?

L'importo del premio è riportato in polizza ed è comprensivo di imposte e diritti. Il pagamento è annuale o può essere suddiviso in rate semestrali, quadrimestrali o trimestrali, con maggiorazione del premio del 3% e l'addebito di un diritto fisso di emissione di 3,01 euro per ogni rata. L'importo è interamente dovuto anche se è frazionato. Il premio può essere pagato all'intermediario cui la polizza è assegnata oppure direttamente a DAS, con i mezzi di pagamento ammessi dalla legge vigente. Il pagamento in contanti è ammesso nei limiti di legge (750 euro).

Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in polizza; se viene pagata dopo tale data decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento. L'assicurazione scade alla data indicata in polizza se non viene inviata disdetta con un preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza, si rinnova automaticamente per un anno, e così successivamente.

Come posso disdire la polizza?

Il contratto può essere disdetto:

- se non intendi rinnovare l'assicurazione alla scadenza, dando almeno 30 giorni di preavviso; in mancanza di disdetta, la polizza si rinnova per un'ulteriore annualità;
- se non hai più necessità dell'assicurazione perché il rischio cessa (ad esempio per vendita del veicolo), fermo il pagamento delle rate di premio nel frattempo scadute;
- dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla comunicazione di archiviazione della pratica; l'assicurazione cessa il giorno in cui DAS riceve la comunicazione di recesso.

Le richieste possono essere comunicate:
- mediante lettera raccomandata a DAS SpA – Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona
- mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo dasdifesalegale@pec.das.it

Assicurazione di tutela legale - e perdite pecuniarie - per la circolazione e la copertura dei rischi riferiti al documento di guida

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: DAS DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI SpA

Prodotto: DAS RITIRO PATENTE BUSINESS con appendice Patente a punti

DIP Aggiuntivo Danni aggiornato al 15 novembre 2020

Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo relativo al prodotto assicurativo (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di Assicurazione - Società appartenente al Gruppo Generali, Via Enrico Fermi, 9/B – 37135 Verona, tel. +39 045 8372611 - sito internet: www.das.it - e-mail: info@das.it - PEC: dasdifesalegale@pec.das.it , l'Impresa di assicurazioni è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami n.17 "Tutela Legale" (con Decreto Ministeriale 26/11/1959 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 dell'11/12/1959), n.16 "Perdite pecuniarie di vario genere" e n.18 "Assistenza" (Provvedimento Isvap n.2593 del 27/02/2008), ed è iscritta al numero n. 1.00028 sez. I dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione.

Il patrimonio netto ammonta a 45,89 milioni di euro, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a 2,75 milioni di euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a 31,37 milioni di euro.

Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet www.das.it/relazione-solvibilita-e-condizione-finanziaria.

Requisito patrimoniale di solvibilità:	23,97 milioni di euro
Requisito patrimoniale minimo:	10,78 milioni di euro
Fondi propri ammissibili alla copertura:	56,06 milioni di euro
Indice di solvibilità (solvency ratio):	234%

Al contratto si applica la legge italiana.

Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Ci sono limiti di copertura?

La garanzia **diaria da sospensione del documento di guida** prevede i seguenti limiti:
La diaria non viene corrisposta:

1. se esistono altre polizze che assicurano lo stesso rischio;
2. per guida sotto l'effetto di stupefacenti;
3. per guida in stato di ebbrezza, se il conducente rifiuta di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico;
4. per partecipazione a competizioni non autorizzate e gare di velocità;
5. per violazioni che comportano la revoca della patente;
6. per violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore di velocità, a meno che il ricorso o l'opposizione vengano accolte perché la violazione non è stata commessa.

La diaria viene corrisposta al 50%:

1. per eccesso di velocità oltre i 60 km/h rispetto al limite consentito;
2. per utilizzo del telefono cellulare o degli altri dispositivi vietati alla guida;
3. per provvedimenti di sospensione o ritiro del documento di guida disposti da un'autorità giudiziaria o amministrativa estera;

4. se l'assicurato ha già subito un provvedimento di sospensione del documento di guida nei due anni precedenti la decorrenza della polizza;
5. se all'assicurato viene concesso un permesso di guida in fasce orarie prestabilite;
6. se l'assicurato, secondo la normativa vigente, è considerato neopatentato.

La diaria viene corrisposta in misura proporzionale:

1. se la sospensione viene disposta per il verificarsi di più infrazioni e una di queste è avvenuta prima della decorrenza della polizza;
2. se si verificano contemporaneamente più casi che comportano la riduzione della diaria.

Per la **garanzia "patente a punti"** contenuta nell'omonima appendice alle condizioni di assicurazione, DAS rimborsa nella misura del 50% le spese sostenute per un nuovo esame di idoneità tecnica per la revisione della patente se si verifica uno dei seguenti casi:

a) l'*assicurato* al momento della perdita integrale del punteggio possiede meno di 10 punti;
b) la decurtazione dei punti avviene per:
   1. guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (art. 187 CdS);
   2. guida in stato di ebbrezza con accertamento di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l;
   3. rifiuto del conducente di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico;
   4. 4) fuga o omissione di soccorso (omissione di fermata e assistenza, art. 189 CdS).

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	**Denuncia di sinistro:** La denuncia deve essere fatta appena possibile chiamando dall'Italia il numero verde 800.84.90.90, dall'estero il numero +39 045 8378959 provvedendo alla narrazione del fatto (data, luogo e cause del sinistro) e all'invio di tutti gli atti e documenti occorrenti, oppure online sul sito www.das.it nella sezione "area clienti".
	Assistenza diretta/in convenzione: Non sono presenti prestazioni fornite direttamente all'assicurato da enti/strutture convenzionate con la compagnia.
	Gestione da parte di altre imprese: Non è previsto l'intervento di altre compagnie nella trattazione dei sinistri.
	Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile. Da ciò ne deriva che le denunce di sinistro e/o le comunicazioni pervenute oltre due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione, comporteranno per l'assicurato la perdita del diritto alla prestazione.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio fornite in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita parziale o totale al diritto alle prestazioni o la cessazione dell'assicurazione come previsto dagli articoli 1892 e 1893 del codice civile.
Obblighi dell'impresa	Nell'erogazione delle prestazioni, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutate le spese sostenute dall'*assicurato*, *DAS* entro 30 giorni: a) paga l'indennizzo; b) comunica i motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.

Quando e come devo pagare?

Premio	Il pagamento con assegno, bonifico o altri mezzi di pagamento elettronico anche on line, va intestato da D.A.S. SpA o all'intermediario espressamente in tale qualità.
Rimborso	Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla comunicazione di archiviazione della pratica, il contraente o DAS possono recedere dal contratto. In tal caso DAS, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la quota di premio, al netto delle imposte, per il rischio pagato e non goduto.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non è possibile sospendere la garanzia assicurativa in corso di contratto.

Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non è previsto il diritto del contraente di recedere dal contatto entro un determinato termine dalla stipulazione.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ad aziende, lavoratori autonomi e professionisti titolari di partita IVA per la protezione del patrimonio dalle perdite economiche derivanti dalla sospensione del documento di guida di un collaboratore e per la conseguente tutela i diritti negli eventi relativi alla circolazione stradale di veicoli.

Quali costi devo sostenere?

Sulla base delle convenzioni di collocamento stabilite, gli intermediari per la vendita di questo prodotto percepiscono in media il 29,00% del premio imponibile pagato dal contraente per remunerazioni di tipo provvigionale.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia con le seguenti modalità: • con lettera inviata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA - Servizio Clienti Via Enrico Fermi, 9/B – Verona - CAP 37135; fax 045 8351025; • tramite il sito internet della Compagnia www.das.it • via mail all'indirizzo e mail: servizio.clienti@pec.das.it La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è il Servizio Clienti. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori. I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario e saranno da loro gestiti. Qualora il reclamo pervenisse alla Compagnia, la stessa provvederà a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori – Reclami". I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere: a) Nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) Individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; c) Breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) Copia del reclamo presentato alla Compagnia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito; e) Ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Per le controversie in materia assicurativa la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98), con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a DAS.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In caso di divergenza di opinione fra l'assicurato e DAS sulle possibilità di esito positivo di un giudizio o di un ricorso la questione potrà essere demandata ad un arbitro, da formularsi con lettera raccomandata, sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge. L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente, in ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all'Autorità Giudiziaria con facoltà di ottenere da DAS la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS stessa, in linea di fatto o di diritto.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO

DIFESA LEGALE

D.A.S. DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI SPA

DAS RITIRO PATENTE business

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE E PERDITE PECUNIARIE PER LA CIRCOLAZIONE E LA COPERTURA DEI RISCHI RIFERITI AL DOCUMENTO DI GUIDA

Set informativo che contiene:

- **DIP Danni (Documento informativo relativo al prodotto assicurativo)**
- **DIP Aggiuntivo Danni (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo danni)**
- **Condizioni di assicurazione**

Prodotto redatto secondo le Linee guida del Tavolo tecnico Ania - Associazioni consumatori - Associazioni intermediari, per Contratti semplici e chiari

GRUPPO GENERALI

DIFESA LEGALE

D.A.S. DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI SPA

DAS RITIRO PATENTE business

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE E PERDITE PECUNIARIE PER LA CIRCOLAZIONE E LA COPERTURA DEI RISCHI RIFERITI AL DOCUMENTO DI GUIDA

Set informativo che contiene:

- **DIP Danni (Documento informativo relativo al prodotto assicurativo)**
- **DIP Aggiuntivo Danni (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo danni)**
- **Condizioni di assicurazione**

Prodotto redatto secondo le Linee guida del Tavolo tecnico Ania - Associazioni consumatori - Associazioni intermediari, per Contratti semplici e chiari

GRUPPO GENERALI

DAS RITIRO PATENTE BUSINESS
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

INDICE

DEFINIZIONI UTILIZZATE IN QUESTO CONTRATTO Pg. 2

SEZIONE 1: CHE COSA È ASSICURATO? Pg. 3

Articolo 1.1 – Oggetto dell'assicurazione – Garanzie di tutela legale
Articolo 1.2 – Oggetto dell'assicurazione – Garanzia di perdite pecuniarie "DIARIA PER SOSPENSIONE DEL DOCUMENTO DI GUIDA"
Articolo 1.3 – Chi è assicurato

SEZIONE 2: CHE COSA NON È ASSICURATO? Pg. 3

Articolo 2.1 - Esclusioni

SEZIONE 3: CI SONO LIMITI DI COPERTURA? Pg. 4

Articolo 3.1 – Limitazioni di garanzia
Articolo 3.2 – Quali spese non vengono sostenute o rimborsate da DAS

SEZIONE 4: DOVE VALE LA COPERTURA? Pg. 5

Articolo 4.1 – Estensione territoriale delle garanzie

SEZIONE 5: CHE OBBLIGHI HO? CHE OBBLIGHI HA L'IMPRESA? Pg. 5

Articolo 5.1 – Cosa fare in caso di sinistro
Articolo 5.2 – Modalità di gestione delle prestazioni
Articolo 5.3 – Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni: i casi di decadenza
Articolo 5.4 – Esonero di responsabilità
Articolo 5.5 – Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione delle prestazioni
Articolo 5.6 – Altre assicurazioni per lo stesso rischio
Articolo 5.7 – Corretta informazione sul rischio che viene assunto
Articolo 5.8 – Cosa fare in caso di variazione del rischio
Articolo 5.9 – Modalità di comunicazione con DAS
Articolo 5.10 – Prescrizione

SEZIONE 6: QUANDO E COME DEVO PAGARE? Pg. 7

Articolo 6.1 – A quanto ammonta e come si paga l'assicurazione
Articolo 6.2 – Aggiornamento del premio e del massimale per indicizzazione

SEZIONE 7: QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE? Pg. 7

Articolo 7.1 – Periodo di validità del contratto
Articolo 7.2 – Quando un sinistro è considerato in garanzia

SEZIONE 8: COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA? Pg. 8

Articolo 8.1 – Disdetta
Articolo 8.2 – Recesso per cessazione del rischio o a seguito di sinistro

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE Pg. 8

Articolo 9 – Foro competente
Articolo 10 – Tasse e imposte
Articolo 11 – Richiamo alle norme di legge
Articolo 12 – Inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

DAS RITIRO PATENTE BUSINESS
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

GUIDA ALLA LETTURA

Secondo quanto previsto dal codice delle assicurazioni (D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e dalla normativa dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), **abbiamo evidenziato "in grassetto"** i testi del contratto che prevedono oneri e obblighi a carico dell'*assicurato* e/o del *contraente*, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze o rivalse. Le *parole in corsivo* si riferiscono a termini ai quali viene dato il significato indicato nelle definizioni.

DEFINIZIONI UTILIZZATE IN QUESTO CONTRATTO

Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicuratore	La compagnia di assicurazioni.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Contraente	Chi stipula il contratto di assicurazione.
Contravvenzione	È una tipologia di reato, punita con l'arresto e/o l'ammenda.
DAS	La compagnia di assicurazioni, D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.
Delitto	È una tipologia di reato, punito con la multa o la reclusione.
Documento di guida	È il documento che abilita alla guida di un veicolo a motore secondo quanto stabilito dal codice della strada. Sono documenti di guida: la patente, il certificato di abilitazione professionale (KA e KB) e la carta di qualificazione del conducente (CQC).
Doloso	Comportamento caratterizzato dalla volontà cosciente di infrangere la legge.
Evento	Fatto dannoso che dà origine al sinistro.
Massimale	La somma entro la quale DAS risponde per ogni sinistro.
Neopatentato	Persona che, secondo le norme del codice della strada, è soggetta a limitazioni alla guida nel primo anno dal rilascio della patente B e M1 e a limitazioni alla velocità nei primi tre anni dal conseguimento della patente A, A2 o B e B1.
Parti	Il contraente e DAS.
Periodo di validità del contratto	Periodo intercorrente tra la data di decorrenza indicata in polizza e la data di scadenza della polizza.
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal contraente a DAS a fronte della stipulazione dell'assicurazione.
Sanzione amministrativa	Misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro, fissa o proporzionale, o nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni. L'applicazione di una sanzione amministrativa può essere di competenza dell'autorità amministrativa o dell'autorità giudiziaria.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Spese di giustizia	Sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna.
Spese peritali	Spese relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U. - consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (C.T.P. - consulente di parte).

DAS RITIRO PATENTE BUSINESS
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

SEZIONE 1 - CHE COSA È ASSICURATO?

ARTICOLO 1.1 - OGGETTO DELL'*ASSICURAZIONE* - GARANZIE DI TUTELA LEGALE

1.1.1. DAS tutela i diritti dell'*assicurato* negli *eventi* relativi alla proprietà, guida e circolazione stradale di veicoli.
1.1.2. La garanzia opera per:
a) difendersi in un procedimento penale, con i **limiti previsti all'art. 2.1.1. lettera a)** per i *delitti dolosi*;
b) presentare istanza di dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi;
c) presentare opposizione all'autorità competente contro la *sanzione amministrativa* accessoria di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida.
1.1.3. In relazione a tali *eventi, DAS* offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per la *risoluzione amichevole delle controversie* e per l'azione in giudizio in ogni sua fase, **fino all'importo del *massimale* indicato in *polizza* e alle condizioni stabilite da questo contratto**.
1.1.4. Per i medesimi *eventi DAS*, su richiesta dell'*assicurato*:
a) eroga consulenza legale telefonica per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
b) anticipa la cauzione eventualmente disposta dall'autorità estera competente in caso di arresto, minaccia di arresto o procedimento penale, **sempre entro i limiti del *massimale* indicato in *polizza*. L'importo anticipato deve essere restituito a *DAS* entro 60 giorni dalla sua erogazione**.

ARTICOLO 1.2 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE – GARANZIA DI PERDITE PECUNIARIE "DIARIA PER SOSPENSIONE DOCUMENTO DI GUIDA"

1.2.1. *DAS* assicura al *contraente* il rischio della perdita economica causata dalla sospensione del *documento di guida* dell'*assicurato* a seguito di un provvedimento dell'autorità giudiziaria o amministrativa competente applicato:
a) in conseguenza di un incidente stradale che ha provocato vittime e/o feriti;
b) per effetto di una o più infrazioni al codice della strada, commesse dopo la decorrenza della *polizza*.
1.2.2. Tale rischio è coperto attraverso il pagamento della diaria indicata in *polizza*, **per la durata della sospensione del *documento di guida* e comunque fino alla durata massima stabilita in *polizza*.**

ARTICOLO 1.3 - CHI È ASSICURATO

1.3.1. Le garanzie operano in base alla scelta effettuata dal *contraente* e indicata in *polizza*.
1.3.2. Se in *polizza* sono indicati uno o più veicoli (*assicurazione* su targa), le garanzie operano a favore del proprietario, del conducente (se autorizzato) e dei trasportati di tali veicoli, inclusi eventuali rimorchi trainati dallo stesso veicolo.
1.3.3. Se in *polizza* sono indicate uno o più *documenti di guida*, le garanzie operano a favore delle persone titolari di tali *documenti, alla guida* di un veicolo di loro o altrui proprietà conducibile con le abilitazioni previste dal documento stesso (ad esempio, in base alla categoria di patente conseguita); sono inoltre assicurati il proprietario e i trasportati del veicolo da essi condotto.
1.3.4. Le garanzie operano inoltre per tutti i rimorchi di proprietà del *contraente* quando sono fermi o durante le manovre manuali effettuate per l'aggancio e il posizionamento per la sosta (rischio statico).
1.3.5. **In ogni caso, la diaria per sospensione del *documento di guida* è pagata esclusivamente a favore dell'azienda - datore di lavoro *contraente* di questo contratto, presso la quale opera l'autore della violazione, titolare del *documento di guida* assicurato o conducente del veicolo assicurato. La guida di veicoli da parte dell'autore della violazione deve essere inoltre strettamente funzionale all'esercizio dell'attività lavorativa svolta presso il *contraente*, che resta l'unico beneficiario della diaria.**

SEZIONE 2 - CHE COSA NON È ASSICURATO?

ARTICOLO 2.1 – ESCLUSIONI

2.1.1. Le "GARANZIE DI TUTELA LEGALE" sono escluse:
a) per *eventi* che derivano da fatto *doloso* dell'*assicurato*; se l'*assicurato* è indagato o imputato per *delitto doloso*, per fuga, omissione di soccorso, guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o se vengono applicate le sanzioni previste dagli artt. 187 e 189 del codice della strada, la garanzia opera solo se l'*assicurato* viene assolto o prosciolto con sentenza inappellabile o vi è archiviazione per infondatezza della notizia di reato (art. 408 del codice di procedura penale) o derubricazione del reato da *doloso* a colposo;
b) se l'*assicurato*, conducente del veicolo, guida con patente non valida o irregolare; l'esclusione non vale se l'*assicurato* guida con patente scaduta o senza aver ottenuto la patente pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida ma ottiene il rilascio o il rinnovo della patente entro 90 giorni dal *sinistro*;
c) se il veicolo non è coperto da regolare *assicurazione* obbligatoria RCA o se è usato in difformità da immatricolazione o per una destinazione o uso diversi da quelli indicati nella carta di circolazione.
2.1.2. La garanzia "DIARIA PER SOSPENSIONE DOCUMENTO DI GUIDA" è esclusa:
a) se il *contraente* è:
i. una persona fisica
ii. un lavoratore autonomo a partita IVA o un libero professionista che intende assicurare sé stesso;

b) se l'*assicurato* è:
   i. Il titolare di una ditta individuale, impresa familiare o studio professionale;
   ii. il socio di capitali o socio non lavoratore di società di persone o di capitali, società cooperativa, consorzio, associazione;
c) se l'*assicurato* è un soggetto che non guida veicoli a motore per motivi strettamente funzionali all'attività svolta presso il *contraente* di *polizza*;
d) se l'*assicurato*, conducente del veicolo, guida con patente non valida o irregolare;
e) se il veicolo non è coperto da regolare *assicurazione* obbligatoria RCA o se è usato in difformità da immatricolazione o per una destinazione o uso diversi da quelli indicati nella carta di circolazione.

SEZIONE 3 - CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

ARTICOLO 3.1 - LIMITAZIONI DI GARANZIA

3.1.1. La diaria pattuita nella garanzia "DIARIA PER SOSPENSIONE DOCUMENTO DI GUIDA" non viene corrisposta:
a) per guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (art. 187 Codice della strada);
b) per guida in stato di ebbrezza, se il conducente rifiuta di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico;
c) per fuga o omissione di soccorso (omissione di fermata e assistenza, art. 189 Codice della strada);
d) se esistono altre *polizze* che assicurano lo stesso rischio;
e) per partecipazione a competizioni non autorizzate e gare di velocità (Art. 9 Codice della strada);
f) per violazioni che comportano la revoca della patente (ad esempio, inversione di marcia in autostrada);
g) per violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore di velocità (Art. 179 Codice della strada), a meno che il ricorso o l'opposizione vengano accolte perché la violazione non è stata commessa;
h) per violazioni di carattere amministrativo non collegate alla circolazione di veicoli che prevedono la sospensione e/o il ritiro del *documento di guida* (titolo IV del Codice della strada). (Ad esempio: scadenza del *documento di guida*, mancata conversione della patente straniera in italiana o della patente nazionale in patente europea; revisione della patente per azzeramento del punteggio iniziale; perdita dei requisiti fisici e/o psichici).

3.1.2. La diaria pattuita nella garanzia "DIARIA PER SOSPENSIONE DOCUMENTO DI GUIDA" viene corrisposta nella misura del 50% nei seguenti casi:
a) per eccesso di velocità oltre i 60 km/h rispetto al limite consentito;
b) per utilizzo del telefono cellulare o degli altri dispositivi vietati alla guida (art. 173 comma 2 Codice della strada);
c) per provvedimenti di sospensione o ritiro del *documento di guida* disposti da un'autorità giudiziaria o amministrativa estera;
d) se l'*assicurato* ha già subito un provvedimento di sospensione del *documento di guida* nei due anni precedenti la decorrenza della polizza;
e) se all'*assicurato* viene concesso un permesso di guida in fasce orarie prestabilite, secondo quanto previsto dall'art. 218 comma 2 del codice della strada;
f) se l'*assicurato*, secondo la normativa vigente, è considerato *neopatentato*.

3.1.3. La diaria pattuita nella garanzia "DIARIA PER SOSPENSIONE DOCUMENTO DI GUIDA" viene corrisposta in proporzione:
a) se la sospensione viene disposta per il verificarsi di più infrazioni e una di queste è avvenuta prima della decorrenza della *polizza*;
b) se si verificano contemporaneamente più casi che comportano la riduzione della diaria secondo il paragrafo precedente (ad esempio, utilizzo del cellulare da parte di un *neopatentato*: corresponsione della diaria al 25%).

ARTICOLO 3.2 - QUALI SPESE NON VENGONO SOSTENUTE O RIMBORSATE DA DAS

***DAS* non si fa carico delle seguenti spese:**
a) spese, anche preventivate, non concordate con *DAS*, secondo le regole previste ai successivi articoli 5.2 e 5.3;
b) spese per la gestione di una *controversia* prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'*assicurato* a professionisti diversi da quelli autorizzati da *DAS*;
c) spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
d) spese dovute al legale per la propria attività che eccedono i parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni;
e) spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
f) onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se per gestire la causa è necessario incaricare un avvocato domiciliatario, *DAS* sostiene o rimborsa fino a un massimo di 3.000,00 euro per *sinistro* escludendo però ogni duplicazione di onorari;
g) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
h) gli oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA non detraibile per l'*assicurato* esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo.

DAS RITIRO PATENTE BUSINESS
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

SEZIONE 4 - DOVE VALE LA COPERTURA?

ARTICOLO 4.1 – ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE

4.1.1. Le garanzie di tutela legale operano per gli *eventi* che avvengono in tutto il mondo.
4.1.2. La garanzia "DIARIA PER SOSPENSIONE DEL DOCUMENTO DI GUIDA" opera per gli *eventi* che avvengono in tutti gli Stati d'Europa e nei Paesi extraeuropei che si affacciano sul Mar Mediterraneo.
4.1.3. Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica è operante per *sinistri* avvenuti in Italia, in relazione a leggi e normative italiane.

SEZIONE 5 - CHE OBBLIGHI HO? CHE OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

ARTICOLO 5.1 – COSA FARE IN CASO DI *SINISTRO*

5.1.1. Per richiedere le prestazioni previste l'*assicurato* deve segnalare l'accaduto a *DAS* appena possibile.
La denuncia del *sinistro* deve essere effettuata, a scelta dell'*assicurato*, con una delle seguenti modalità:
a) chiamando dall'Italia il **numero verde 800.84.90.90**, dall'estero il numero +39 045 8378959, attivi dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00;
b) sul sito www.das.it nella sezione "area clienti".

5.1.2. *DAS* raccoglie la richiesta (denuncia di *sinistro*), indica i documenti necessari per attivare la garanzia in funzione della tipologia di *evento* accaduto, fornisce tutte le informazioni sulle modalità di gestione del caso e rilascia un numero identificativo della pratica.
5.1.3. **Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell'*assicurato*, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro**.
5.1.4. **Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste, l'*assicurato* deve inviare a *DAS* copia di ogni ulteriore atto o documento arrivato dopo la denuncia di *sinistro* e ogni notizia utile alla gestione del suo caso entro i termini utili per la sua difesa.**
5.1.5. **In caso di procedimento penale, l'*assicurato* deve denunciare il *sinistro* quando ha inizio l'azione penale o comunque quando ha notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.**
5.1.6. **Per ottenere le prestazioni relative alla garanzia "DIARIA PER SOSPENSIONE DOCUMENTO DI GUIDA", il *contraente* e/o l'*assicurato* devono richiedere l'intervento di *DAS* e inviare:**
a) una copia del provvedimento sanzionatorio e dei provvedimenti di sospensione e di restituzione del *documento di guida*;
b) la dichiarazione con la quale si conferma che il soggetto destinatario del provvedimento di ritiro o sospensione del *documento di guida* conduce veicoli per motivi strettamente funzionali all'attività svolta presso il *contraente*.
5.1.7. Per richiedere una consulenza legale telefonica l'*assicurato* deve chiamare il **numero verde 800.84.90.90** e fornire il numero di *polizza* e un recapito telefonico al quale essere ricontattato.

ARTICOLO 5.2 - MODALITÀ DI GESTIONE DELLE PRESTAZIONI

5.2.1. Per la gestione del *sinistro* di tutela legale *DAS* trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:
a) l'*assicurato* può indicare a *DAS* un legale di propria fiducia; **se l'*assicurato* non fornisce tale indicazione, *DAS* può individuare direttamente il legale**;
b) l'*assicurato* deve dare in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendogli tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;
c) se nel corso dello stesso grado di giudizio l'*assicurato* decide di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di darlo a un nuovo legale, *DAS* non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato. Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.

5.2.2. In caso di procedimento penale per *delitto doloso*, fuga, omissione di soccorso o guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, le prestazioni vengono sospese e la loro erogazione è condizionata all'assoluzione o al proscioglimento dell'*assicurato* pronunciata con sentenza inappellabile, o alla derubricazione o archiviazione per infondatezza della notizia di reato stabilita con provvedimento definitivo.
5.2.3. *DAS* gestisce a tutti gli effetti un'unica pratica (*sinistro* unico).
a) in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e che hanno per oggetto domande identiche o connesse;
b) in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo *evento*-fatto nei quali sono coinvolti uno o più *assicurati*;
c) se l'*evento* che dà diritto alle prestazioni si protrae con più violazioni successive della stessa natura.
5.2.4. Per le prestazioni che riguardano la garanzia "DIARIA PER SOSPENSIONE DOCUMENTO DI GUIDA", se richiesto espressamente da *DAS*, l'*assicurato* deve presentare ricorso od opposizione contro il provvedimento sanzionatorio disposto nei suoi confronti nei termini previsti dalla normativa vigente, pena la perdita parziale o totale del diritto all'indennità (artt. 1914 e 1915 codice civile).
5.2.5. Nell'erogazione delle prestazioni, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutate le spese sostenute dall'*assicurato*, *DAS* entro 30 giorni:
- paga l'indennizzo;
- comunica i motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.

5.2.6. Il pagamento al *contraente* della diaria da sospensione del *documento di guida* avviene in unica soluzione, una volta verificato l'effettivo periodo di sospensione del *documento di guida.* **A tal fine *DAS* richiede al *contraente* il documento che attesta la restituzione del *documento di guida* all'*assicurato*.**

ARTICOLO 5.3 - QUALI REGOLE OCCORRE RISPETTARE PER AVERE DIRITTO ALLE PRESTAZIONI: I CASI DI DECADENZA

5.3.1. Per avere diritto alle prestazioni previste dalle garanzie di tutela legale, l'*assicurato* deve rispettare le seguenti disposizioni:

a) deve denunciare il *sinistro* appena possibile e comunque entro il tempo utile per organizzare la sua difesa;
b) deve aggiornare appena possibile *DAS* su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;
c) prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare *DAS* e deve aver ottenuto conferma a procedere;
d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di *DAS*. *DAS* in ogni caso non sostiene né rimborsa spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e che non vengono dettagliate in parcella e spese che eccedono i parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni.

5.3.2. Per avere diritto alle prestazioni previste dalla garanzia "DIARIA PER SOSPENSIONE DEL DOCUMENTO DI GUIDA", l'*assicurato* deve rispettare le seguenti disposizioni:

a) deve denunciare il *sinistro* entro il termine utile per proporre un eventuale ricorso od opposizione contro il provvedimento sanzionatorio disposto nei suoi confronti;
b) deve aggiornare *DAS* su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;
c) deve presentare ricorso contro il provvedimento sanzionatorio disposto nei suoi confronti nei termini previsti dalla normativa vigente, se richiesto espressamente da *DAS*.

5.3.3. Se sono presenti altre *assicurazioni* che coprono i rischi previsti dalla garanzia "DIARIA PER SOSPENSIONE DOCUMENTO DI GUIDA", le prestazioni previste da questo contratto decadono. Il *contraente* autorizza *DAS* a richiedere informazioni presso altri *assicuratori* in merito alla stipula di *polizze* che assicurano lo stesso rischio.

ARTICOLO 5.4 - ESONERO DI RESPONSABILITÀ

5.4.1. *DAS* non è responsabile dell'operato di legali e periti.

5.4.2. *DAS* non è responsabile di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni causati dalla mancanza dei necessari documenti a supporto delle richieste dell'*assicurato*.

ARTICOLO 5.5 - *ARBITRATO* PER CONFLITTO DI INTERESSE O DISACCORDO SULLA GESTIONE DELLE PRESTAZIONI

5.5.1. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'*assicurato* e *DAS* sulla gestione delle prestazioni, sia l'*assicurato* sia *DAS* possono chiedere di demandare la questione a un arbitro scelto di comune accordo dalle *parti* o, in mancanza di accordo, designato dal Presidente del Tribunale competente a norma del codice di procedura civile.

5.5.2. L'*assicurato* e *DAS* contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, **salvo diverso accordo tra le *parti***.

5.5.3. L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'*assicurato*, questi può ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'*assicurato* ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da *DAS*, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a *DAS* il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, **nei limiti del *massimale* previsto dalla *polizza***.

5.5.4. Se l'*assicurato* intende in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile può essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

ARTICOLO 5.6 - ALTRE *ASSICURAZIONI* PER LO STESSO RISCHIO

5.6.1. Il contraente e/o l'assicurato non possono sottoscrivere altre assicurazioni per la copertura dei medesimi rischi previsti dalla garanzia "DIARIA PER SOSPENSIONE DEL DOCUMENTO DI GUIDA"; per le garanzie di tutela legale, se hanno sottoscritto altre *assicurazioni* per la copertura dello stesso rischio, **quando si verifica un *sinistro* devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri**[1].

5.6.2. Se il *contraente* e/o l'*assicurato* omettono intenzionalmente di comunicare quanto richiesto, *DAS* non procede a erogare alcuna prestazione.

5.6.3. Il *contraente* non può stipulare più *polizze* con *DAS* per la copertura del rischio "DIARIA PER SOSPENSIONE DEL DOCUMENTO DI GUIDA", se non autorizzato espressamente da *DAS*. Se contravviene a questo obbligo, *DAS* eroga le proprie prestazioni nel limite dell'importo più alto di diaria fra quelli previsti dalle polizze sottoscritte.

ARTICOLO 5.7 - CORRETTA INFORMAZIONE SUL RISCHIO CHE VIENE ASSUNTO

5.7.1. Il *contraente* deve fornire a *DAS* tutte le informazioni necessarie per una corretta individuazione del rischio.

5.7.2. Il *contraente*, al momento della firma della *polizza*, dichiara che per i soggetti assicurati la guida dei veicoli costituisce attività strettamente funzionale alla mansione cui sono adibiti presso l'azienda.

5.7.3. Dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio fornite in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita parziale o totale al diritto alle prestazioni o la cessazione dell'*assicurazione*[2].

1 come previsto dall'art. 1910 del codice civile
2 come previsto dagli artt. 1892 e 1893 del codice civile

ARTICOLO 5.8 - COSA FARE IN CASO DI VARIAZIONE DEL RISCHIO

5.8.1. Il *contraente* è tenuto a comunicare ogni circostanza aggravante il rischio assicurato.
5.8.2. Se *DAS* viene a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere al *contraente* la modifica delle condizioni in corso e/o la variazione del *premio*, fatto salvo il diritto di recesso[3].
5.8.3. Dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio fornite in costanza di contratto possono comportare la perdita parziale o totale al diritto alle prestazioni o la cessazione dell'*assicurazione*[4].
5.8.4. Il *contraente* può comunicare per iscritto a *DAS* anche la diminuzione del rischio. *DAS* riduce il *premio* o le rate di *premio* successive alla comunicazione del *contraente*[5], **fatto salvo il diritto di recesso da parte della stessa**.

ARTICOLO 5.9 - MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON *DAS*

5.9.1. **Tutte le comunicazioni che l'*assicurato* e il *contraente* effettuano per questo contratto devono essere fatte per iscritto, se non indicato diversamente nelle condizioni di assicurazione, e vanno indirizzate a *DAS* o all'intermediario cui la *polizza* è assegnata.**
5.9.2. Le comunicazioni con *DAS* possono avvenire:
a) mediante lettera raccomandata a D.A.S. SpA - Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona
b) mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo dasdifesalegale@pec.das.it
5.9.3. Per denunciare un *sinistro*, l'*assicurato* deve utilizzare il canale telefonico o web con le modalità indicate all'articolo 5.1.
5.9.4. Per esercitare il recesso a seguito di *sinistro* il *contraente* deve seguire le modalità indicate all'articolo 8.3.2.
5.9.5. Se il contratto è intermediato da un broker, le comunicazioni che il *contraente* o l'*assicurato* fanno al broker impegnano *DAS* se la stessa ne viene a conoscenza; ogni comunicazione fatta da *DAS* al broker si intende come fatta all'*assicurato* o al *contraente*.

ARTICOLO 5.10 - PRESCRIZIONE

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda[6]. Da ciò ne deriva che le denunce di *sinistro* e/o le comunicazioni ricevute oltre due anni da quando poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione comportano per l'*assicurato* la perdita del diritto alla prestazione.

SEZIONE 6 - QUANDO E COME DEVO PAGARE?

ARTICOLO 6.1 - A QUANTO AMMONTA E COME SI PAGA L'*ASSICURAZIONE*

6.1.1. L'importo che il *contraente* deve pagare, detto *premio*, è riportato in *polizza*. Il pagamento è annuale o può essere suddiviso in più rate; in quest'ultimo caso **il *premio* viene aumentato del 3% ed è previsto l'addebito di un diritto fisso di emissione di 3,01 euro per ogni rata. L'importo è interamente dovuto anche se frazionato.**
6.1.2. Il *premio* deve essere pagato all'intermediario cui la *polizza* è assegnata, oppure direttamente a *DAS*, con i mezzi di pagamento ammessi dalla legge vigente.

SEZIONE 7 - QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

ARTICOLO 7.1 - PERIODO DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO

7.1.1. L'*assicurazione* decorre dalle ore 24 del giorno indicato in *polizza* se è stata pagata entro tale data. **Se è stata pagata, in tutto o in parte, in data successiva, produce i suoi effetti dalle ore 24 del giorno del pagamento.**
7.1.2. L'*assicurazione* scade il giorno indicato in *polizza* se non viene rinnovata. **Il rinnovo è tacito di anno in anno in mancanza di disdetta con le modalità indicate alla sezione 8.**
7.1.3. Se il *contraente* non paga il premio o le rate di premio successive, l'*assicurazione* si sospende dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza e torna operante dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze[7].

ARTICOLO 7.2 - QUANDO UN *SINISTRO* È CONSIDERATO IN GARANZIA

7.2.1. Un *sinistro* rientra nell'oggetto della garanzia se è da considerare avvenuto nel periodo di *validità del contratto*.
7.2.2. Per determinare la data in cui avviene un *sinistro, DAS* considera:
a) la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a *sanzioni amministrative*;
b) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge, per tutte le altre ipotesi.
7.2.3. La garanzia opera anche prima della notifica all'*assicurato* dell'informazione di garanzia, nei casi di presentazione spontanea, invito a presentarsi e accompagnamento coattivo (artt. 374-376 del codice di procedura penale).
7.2.4. **Se l'*evento* si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, *DAS* prende in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.**

3 come previsto dall'art. 1898 del codice civile.
4 come previsto dall'art. 1898 del codice civile
5 come previsto dall'art. 1897 del codice civile,
6 ai sensi dell'art. 2952 del codice civile
7 a parziale deroga dell'art. 1901 del codice civile

SEZIONE 8 - COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

ARTICOLO 8.1 - DISDETTA

Se il *contraente* o *DAS* non intendono rinnovare l'*assicurazione* alla scadenza, devono comunicarlo per iscritto almeno 30 giorni prima della scadenza annuale. La disdetta va comunicata secondo le modalità indicate dall'articolo 5.9.2.

ARTICOLO 8.2 - RECESSO PER CESSAZIONE DEL RISCHIO O A SEGUITO DI *SINISTRO*

8.2.1. Se il *contraente* non ha più bisogno dell'*assicurazione* perché il rischio cessa, **deve inviare apposita comunicazione scritta a *DAS* trasmettendo prova della cessazione del rischio. Rimane l'obbligo per il *contraente* di pagare le rate del *premio* nel frattempo già scadute e non corrisposte.**

8.2.2. **Dopo ogni denuncia di *sinistro* e fino al 60° giorno dalla comunicazione di archiviazione della pratica, sia il *contraente* sia *DAS* possono recedere dall'*assicurazione*. Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con raccomandata o posta elettronica certificata**. Se a recedere è il *contraente*, l'*assicurazione* cessa il giorno in cui *DAS* riceve la comunicazione di recesso; se a recedere è *DAS*, l'*assicurazione* cessa 30 giorni dopo la ricezione della comunicazione di recesso da parte del *contraente*.

8.2.3. Entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso o della risoluzione, *DAS* rimborsa la parte di *premio* relativa al periodo di rischio pagato e non goduto, **al netto delle imposte.**

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

ARTICOLO 9 - FORO COMPETENTE

Per ogni *controversia* che riguarda l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione di questo contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo di residenza o dove ha sede legale il *contraente* o l'*assicurato*.

ARTICOLO 10 - TASSE E IMPOSTE

Le spese di bollo, tasse e imposte dipendenti da questo contratto sono a carico del *contraente*, anche se il loro pagamento è stato anticipato da *DAS*.

ARTICOLO 11 - RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE

L'*assicurazione* è regolata da questo contratto, dalle sue appendici e, per quanto non precisato, dalla legge italiana.

In particolare, l'*assicurato* deve fare quanto possibile per evitare il danno o, se il danno si è già verificato, per diminuirne le conseguenze e deve agire nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza e solidarietà[8]**.**

ARTICOLO 12 - INOPERATIVITÀ DELLA COPERTURA PER SANZIONI INTERNAZIONALI

DAS non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a liquidare un *sinistro* o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del *sinistro* o l'erogazione della prestazione espone *DAS* a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

Condizioni di assicurazione - Mod. CA 2020/DRPB – Documento aggiornato a luglio 2020

8 ai sensi dell'art. 2952 del codice civile

Il contratto di assicurazione sarà concluso con D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di Assicurazione, con Sede e Direzione Generale in Italia, Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona. D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami n.17 "Tutela Legale" (D.M. 26/11/1959 - G.U. n. 299 dell'11/12/1959), n.16 "Perdite pecuniarie di vario genere" e n.18 "Assistenza" (Provvedimento Isvap n.2593 del 27/02/2008) ed è iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00028 sez. I

FAC SIMILE

DIFESA LEGALE

APPENDICE ESTENSIONE DI GARANZIA
"RECUPERO PUNTI E RIESAME DOCUMENTI DI GUIDA"
EMESSA IN ABBINAMENTO ALLA POLIZZA "DAS RITIRO PATENTE BUSINESS"

Con questa Appendice DAS integra le garanzie previste dalla Polizza con le seguenti disposizioni

GARANZIA "RECUPERO PUNTI E RIESAME DOCUMENTI DI GUIDA"

1. Che cosa è assicurato?

DAS assicura il rischio delle seguenti perdite economiche subite dall'*assicurato*:

a) **Recupero punti e riesame patente di guida.** Se l'*assicurato* subisce la decurtazione di punti dalla propria patente di guida, in conseguenza di una o più violazioni del codice della strada commesse dopo la decorrenza dell'*assicurazione, DAS* rimborsa le spese sostenute per partecipare a un corso di aggiornamento per il recupero dei punti perduti o, a seguito di perdita totale del punteggio, le spese per sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica per la revisione della patente, **fino a un massimo di 1.000 euro**;

b) **Recupero punti e riesame carta di qualificazione del conducente**. Se l'*assicurato* subisce la decurtazione di punti dalla propria carta di qualificazione del conducente o altro certificato di abilitazione professionale, in conseguenza di una o più violazioni del codice della strada commesse successivamente alla decorrenza dell'*assicurazione, DAS* rimborsa le spese sostenute per partecipare a un corso di aggiornamento per il recupero dei punti perduti o, a seguito di perdita totale del punteggio, le spese per sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica per la revisione del *documento di guida*, **fino a un massimo di 2.000 euro**;

Chi è assicurato?

Le garanzie operano in base alla scelta effettuata dal *contraente* e indicata in *polizza*.
Se in *polizza* sono indicati uno o più veicoli (*assicurazione* su targa), le garanzie operano a favore del proprietario, del conducente (se autorizzato) e dei trasportati di tali veicoli, inclusi eventuali rimorchi trainati dallo stesso veicolo.
Se in *polizza* sono indicati uno o più *documenti di guida*, le garanzie operano a favore delle persone titolari di tali documenti, alla guida di un veicolo di loro o altrui proprietà conducibile con le abilitazioni previste dal documento stesso (ad esempio, in base alla categoria di patente conseguita); sono inoltre assicurati il proprietario e i trasportati del veicolo da essi condotto.
Le garanzie operano inoltre per tutti i rimorchi di proprietà del *contraente* quando sono fermi o durante le manovre manuali effettuate per l'aggancio e il posizionamento per la sosta (rischio statico).

2. Ci sono limiti di copertura?

***DAS* rimborsa nella misura del 50% le spese sostenute per un nuovo esame di idoneità tecnica per la revisione della patente se si verifica uno dei seguenti casi:**
a) l'*assicurato* al momento della perdita integrale del punteggio possiede meno di 10 punti;
b) la decurtazione dei punti avviene per:
1) guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (art. 187 CdS);
2) guida in stato di ebbrezza con accertamento di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l;
3) rifiuto del conducente di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico;
4) fuga o omissione di soccorso (omissione di fermata e assistenza, art. 189 CdS).

3. Dove vale la copertura?

La garanzia opera per gli eventi che avvengono in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

4. Cosa fare in caso di sinistro?

Per ottenere le prestazioni previste dalla garanzia, oltre a quanto stabilito nelle condizioni di assicurazione l'*assicurato* deve inviare a *DAS*:
a) una copia del provvedimento sanzionatorio, in caso di decurtazione dei punti dal *documento di guida*;
b) una copia delle fatture, ricevute o altri documenti fiscalmente validi che provano i costi sostenuti.